



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE**

SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2900/2022 del R.A.C.C. in data
27/12/2022, iniziata con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2022

d a

- *Parte_1* [...]

Parte_2 (C.F. *P.IVA_1*),

elettivamente domiciliata in Pordenone, in Viale Cossetti n. 22, con il
patrocinio dell'avv. POLETTO ANDREA,

attrice / opponente

c o n t r o

- *Controparte_1*

[...] (C.F. *P.IVA_2*),

elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 48
INT. 5 33170 PORDENONE, con il patrocinio dell'avv. CASUCCI
ROBERTO,

convenuta / opposta

avente per oggetto: **Mutuo**,

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3
maggio 2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per parte attrice/opponente come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “**Nel merito in via principale** Accertare l’indeterminatezza dell’I.S.C. o T.A.E.G. indicato nel contratto di mutuo n. 020/030868/22, stipulato in data 4 ottobre 2017 dalla società Aurum Julii Srl Società Agricola in liquidazione, per un importo complessivo di € 400.000,00, perché inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, dichiarare la nullità della clausola che lo contiene, con conseguente sostituzione dell’I.S.C. o T.A.E.G. come da contratto, con il Tasso Minimo dei B.O.T. 12 Mesi, e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; Accertare l’applicazione, nel contratto di mutuo n. 020/030868/22 stipulato in data 4 ottobre 2017, del regime di capitalizzazione di tipo composto, in luogo di quello semplice, quindi la violazione dell’art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto indeterminato il T.A.N., nella misura in cui è possibile costruire due piani di ammortamento, uno con capitalizzazione semplice ed uno con capitalizzazione composta, di fatto applicata, e dell’art. 117 co. 6 T.U.B., sostituire il tasso applicato con il tasso sostitutivo BOT 12 mesi, e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo; Accertato e dichiarato l’inserimento di una clausola implicita floor con garanzia per la banca contro l’eventuale ribasso dei tassi di mercato oltre il 2,50%, a fronte di un tasso nominale all’epoca della stipula del contratto di mutuo n. 020/030868/22 di data 4 ottobre 2017 pari al 2,166%, con conseguente creazione dell’asimmetria contrattuale tra le parti, condannare Controparte_2 e Controparte_3 alla restituzione della somma di € 1.835,50 per maggiori interessi corrisposti. **In via riconvenzionale** Accertata e dichiarata l’applicazione del regime di capitalizzazione composta, in luogo di quello semplice con conseguente indeterminatezza del T.A.N., sostituito il tasso pattuito con quello minimo B.O.T., condannare Controparte_2 e Controparte_3 alla restituzione dell’importo di € 18.288,95, per interessi versati ma non dovuti; Accertato e dichiarato l’inserimento di una

Pag. 2

clausola implicita floor con garanzia per la banca contro l'eventuale ribasso dei tassi di mercato oltre il 2,50%, a fronte di un tasso nominale dell'anno 2017 pari al 2,166%, condannare *Controparte_4* alla restituzione della somma di € 1.835,50 per maggiori interessi corrisposti”;

per **parte convenuta/opposta** come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “*Nel merito: Voglia il Tribunale di Pordenone, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in quanto infondata in fatto e in diritto. Conseguentemente condannare *Parte_1* a pagare la somma di euro 111.563,16, come discriminata nelle tre poste di credito del decreto ingiuntivo. Respingersi ogni domanda restitutoria della controparte*”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..

In data 13 ottobre 2022 il Tribunale di Pordenone ha emesso il decreto ingiuntivo n. 991/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale ha ingiunto ad *Controparte_5*

[...] **(di seguito *Parte_1*** , di pagare immediatamente in favore della *Controparte_6*

[...] (di seguito *CP_6* , la somma di euro 111.563,16.

Parte_1 ha proposto opposizione al decreto, chiedendo in via preliminare la sospensione, ex art. 649 c.p.c. della esecuzione provvisoria del decreto. Nel merito, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, ha cesurato:

- l'indeterminatezza dell' *CP_7* .A.E.G indicato nel contratto di mutuo n. 020/030868/22, stipulato in data 4 ottobre 2017 dalla società *Parte_1* per un importo di euro 400.000,00, perché inferiore a quello effettivamente poi applicato; con richiesta al Tribunale di dichiarare la nullità della clausola

relativa, con conseguente sostituzione dell' ISC/TAEG contrattuale, con il Tasso Mínimo dei B.O.T 12 mesi;

- la applicazione nel contratto di mutuo del regime di capitalizzazione di tipo composto, in luogo di quello semplice, con violazione dell' art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell' oggetto, in quanto indeterminato il T.A.N; con possibilità di costruire due piani di ammortamento, uno con capitalizzazione semplice ed uno con capitalizzazione composta, di fatto applicata; con richiesta di sostituzione del tasso applicato con il tasso sostitutivo BOT 12 mesi.

- la appostazione di una clausola implicita floor con garanzia per la banca contro l'eventuale ribasso dei tassi di mercato oltre il 2,50%, a fronte di un tasso nominale all'epoca della stipula del contratto di mutuo del 2,166%, con asimmetria contrattuale tra le parti.

In via riconvenzionale

- dichiarata l'applicazione del regime di capitalizzazione composta, in luogo di quello semplice con conseguente indeterminatezza del T.A.N, sostituito il tasso pattuito con quello minimo B.O.T, condannare la banca alla restituzione dell'importo di euro 18.288,95, per interessi versati ma non dovuti;

- dichiarata la nullità della clausola floor condannare la banca alla restituzione della somma di euro 1.835,50.

Si è costituita la CP_6 convenuta contestando in fatto e in diritto la ricostruzione di parte opponente, e chiedendo di conseguenza il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.

Alla prima udienza il G.I. ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.

La causa è stata istruita documentalmente, non essendovi state richieste istruttorie delle parti.

La causa è stata trattenuta in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni di data 3 maggio 2024, svoltasi con modalità cartolari, con concessioni alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'opposizione appare infondata e va, pertanto, rigettata per le seguenti ragioni.

Circa l'asserita indeterminatezza Pt_3 indicato nel contratto di mutuo.

Scrivendo l'opponente alle pagine 7 e 8 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo *“si deve precisare che l'indicazione nel contratto di un ISC o TAEG minore di quello effettivamente applicato integra una causa di nullità della clausola per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ex articolo 1346 cod.civ. inoltre, l'art. 117 del T.U.B. al comma 6 sancisce: “sono nulle e si considerano come non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.*

La tesi di parte opposta, come correttamente evidenzia il patrocinio di parte opposta, appare sconfessata dal consolidato orientamento della giurisprudenza, di legittimità e di merito.

Più volte la Corte di Cassazione ha statuito che l'Par è un semplice indicatore del complessivo costo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli venga erogato mediante il mutuo, *la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nei contratti; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni le cui erronee indicazioni sono sanzionate dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”*(Cassazione 39168/2021; Tribunale

Pag. 5

di Modena 21 aprile 2022 n. 508, Tribunale Napoli sentenza n. 5675/2022 del 07/06/2022, Tribunale L'Aquila sentenza n. 423 del 16/06/2021; Tribunale Catania sez. IV. 28/02/2018, n. 957; Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 523; Tribunale Napoli sez. II, 09/11/2018, n. 183).

Più recentemente la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 4597/2023) ha statuito che *“Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, Pt_5 non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117 comma 6 TUB. D’altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell’ Pt_3 è prevista esclusivamente per il caso del credito del consumo... Ne consegue che, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, l’unico rimedio di cui può valersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l’erronea indicazione dell’^{Pa}, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.26724/2007) e quindi può dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”*.

E ancora secondo la pronuncia n. 5151/2024 della Suprema Corte *“mette conto di aggiungere che, specularmente, la comminatoria della nullità non è operante nei confronti della mancata indicazione del TAEG: proprio in quanto il TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, questa Corte ha rilevato che esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione*

nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (Cass. 14 febbraio 2023, n.4597; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169”.

Il TAEG, quindi, costituisce l'indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa, cosicché al fine di individuare eventuali nullità negoziali derivanti dalla pattuizione degli interessi occorre esaminare soltanto le specifiche pattuizioni di riferimento e non il TAEG, né rifarsi a quest'ultimo, riguardando peraltro la presente controversia contratti estranei alla disciplina consumeristica (ai quali è applicabile invece l'art. 125 *bis* T.U.B.).

La sua mancanza o la pretesa difformità dal costo reale del contratto non assurgono pertanto a motivi di nullità dello stesso.

Circa l'asserita illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta e non semplice.

L'opponente ritiene, altresì, che il decreto ingiuntivo debba essere revocato per essere stato applicato nel contratto di mutuo oggetto della presente controversia il regime di capitalizzazione composto, in luogo di quello semplice. Così la citazione avversa a p. 11 e 12 *Controparte_2* *senza specificare alcunché nel contratto di finanziamento, ha applicato la capitalizzazione composta addebitando al cliente una rata pari ad euro 4601,97, conseguendo un guadagno aggiuntivo ... Oltre alla violazione dell'articolo 1346 cc. Per indeterminatezza dell'oggetto, la odierna convenuta opposta ha infranto il disposto di cui all' art 117 co.6 TUB, la cui conseguenza è ai sensi dell' art. 117 co.7 TUB, l'applicazione del tasso sostitutivo b.o.t 12 mesi”.*

Premesso che anche la Perizia Econometrica dimessa da parte opponente esclude la usura contrattuale (cfr. p. 40), la validità del metodo di ammortamento alla francese è ribadita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 15130/2024 depositata in data 29 maggio 2024, secondo cui *“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale*

Pag. 7

del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".

Il piano di ammortamento alla francese non è, pertanto, connotato da anatocismo intrinseco, nemmeno nel contesto della c.d. rata composta.

Tale meccanismo restitutorio non comporta alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi né alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato: in ciascuna rata gli interessi vengono infatti calcolati solo sul capitale residuo del periodo precedente e al netto dell'importo già pagato in linea capitale con la rata o le rate precedenti, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi già corrisposti.

L'applicazione di interessi composti non conduce perciò necessariamente alla violazione dell'art. 1283 c.c., che vieta soltanto la produzione di interessi su interessi scaduti e dunque una capitalizzazione di interessi non ravvisabile nel piano di ammortamento redatto con metodo francese né conduce ad un'indeterminatezza del tasso di interesse, risolvendosi semplicemente in una "diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.

Sulla clausola floor.

Le clausole floor e cap. sono clausole eventualmente inserite in un contratto di mutuo, che hanno la finalità di stabilire i confini del tasso di interesse entro un tetto minimo (floor) o massimo (cap). La clausola floor stabilisce, fin dal momento della stipula, il tasso al di sotto del quale la rata di

un mutuo non potrà scendere; la clausola cap, all'opposto, prevede un tasso massimo oltre il quale una rata di mutuo non può salire. Della clausola floor tratta Cass. 5151/2024 secondo cui *“non può non darsi seguito a quanto affermato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte. Costituisce un puro artificio la tesi secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una opzione floor, e dunque un contratto derivato. Secondo le dette Sezioni Unite, infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interesse minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato è la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c (Cass. Sez. U.23 febbraio 2023, n.5657, in motivazione, par. 5.6.3)”*.

Si osserva, poi, che l'articolo 1341, comma 2, c.c. contiene un elenco tassativo delle ipotesi di clausole vessatorie e tra queste non rientra l'eventuale inserimento in un contratto della clausola floor.

La Corte d'App. Milano 2836/2022 considera nulla la clausola floor in assenza di una correlativa clausola cap, per eccessivo vantaggio a favore dell'istituto di credito. Ma nel contratto di mutuo di causa è presente oltre che una clausola floor a favore della opposta, anche una clausola cap a favore della opponente (la presenza della clausola cap nel contratto di mutuo di cui trattasi è ammessa dalla stessa parte opponente nel proprio atto di opposizione a pagina 13); non si è, quindi, verificata una situazione di significativo squilibrio tra le parti, dato che, come affermato dalla stessa Corte d'Appello di Milano nella sentenza sopra menzionata, tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica che non è sindacabile dal Giudice (articolo 34 codice del Consumo), ma attiene proprio

Pag. 9

ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto; lo squilibrio che giuridicamente rileva nella fattispecie in esame non è, infatti, quello economico, ma soltanto quello normativo. E si osserva, infine, che la speciale disciplina protezionistica prevista dal Codice del Consumo Italiano si applica, come è noto ed è stato già esposto, a favore dei consumatori, i quali, tuttavia, possono essere soltanto delle persone fisiche (art. 3 Codice del consumo); nel caso *de quo* mutuatario è una persona giuridica (nello specifico una società a responsabilità limitata); pertanto non può essere ritenuto destinatario della speciale tutela prevista dalla normativa tanto nazionale (Codice del Consumo), tanto dell'Unione Europea, alla quale la Corte d'Appello di Milano ha fatto esplicito richiamo e basato la propria decisione.

Per tali motivi l'opposizione va *in toto* rigettata, e di conseguenza vanno rigettate anche le correlate domande restitutorie come formulate da parte opponente in quanto infondate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria alla quale si possono applicare i minimi tariffari atteso il solo deposito delle memorie istruttorie senza ulteriori attività.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il d.i. opposto;

2) rigetta, in conseguenza di quanto statuito al precedente punto, le domande riconvenzionali come formulate da parte opponente;

3) condanna parte opponente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a parte opposta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 11.268,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex* D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Pordenone, il 27 agosto 2024.

Il Giudice

- Dott. Francesco Tonon -